



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail : [info@uilinterno.it](mailto:info@uilinterno.it)

---

**CIRCOLARE N.13**

**16 febbraio 2012**

**INIZIATIVA DELLA  
UIL-PA PER LA  
RESTITUZIONE  
DELLE INDEBITE  
RITENUTE PER LA  
BUONUSCITA**

## LIQUIDAZIONI, TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PARTONO LE DIFFIDE PER LA RESTITUZIONE DELLE INDEBITE RITENUTE DEL 2,5% SULL'80% SULLE NOSTRE RETRIBUZIONI, CHE LE AMMINISTRAZIONI CONTINUANO AD OPERARE, NONOSTANTE LE SOSTANZIALI MODIFICHE APPORTATE ALL'ISTITUTO DELLA BUONUSCITA.

Come noto l'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con l'applicazione di un'aliquota del **6,91%** sull'intera retribuzione.

Ciò implica la disapplicazione, a partire dal 1.1.2011, dell'attuale sistema di calcolo, previsto dal DPR 1032/1973 che stabilisce una contribuzione complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%.

Ora questa rivalsa non ha più ragione d'essere per due motivi sostanziali:

1 -la nuova disposizione non ne fa più menzione, indicando nel 6,91% l'entità della contribuzione;

2- l'art. 2120 del Cod. Civ., che ora si deve applicare, pone a carico del datore di lavoro l'onere contributivo e non prevede alcun meccanismo di rivalsa sui dipendenti, lasciando all'autonomia contrattuale l'individuazione delle voci retributive da considerare quale base di calcolo.

Ciò nonostante le amministrazioni hanno continuato ad operare le trattenute del 2,5%, senza tener conto delle novità introdotte, determinando una ulteriore, evidente disparità di trattamento con il settore privato ed una indebita trattenuta.

Alla fine, per far valere i nostri diritti ed una corretta interpretazione delle norme, saremo costretti individualmente a diffidare le amministrazioni ed in seguito adire le vie legali.

**La UIL PA, dopo attenta valutazione della materia, ha deciso di intraprendere questa strada, intanto invitando tutti i lavoratori interessati a compilare e notificare alla propria amministrazione l'atto di diffida e interruzione della prescrizione, come da fac-simile allegato. La diffida dovrà essere presentata al proprio ufficio con raccomandata a mano o postale, avendo cura di ottenere una ricevuta con data e timbro.**

**Nelle successive fasi, in caso di mancata ottemperanza, la UIL PA attraverso i legali convenzionati è pronta a sostenere in giudizio la vertenza, raccogliendo le adesioni dei singoli lavoratori.**

## ATTO DI DIFFIDA

**OGGETTO: Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modifiche.**

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, attualmente in servizio presso  
\_\_\_\_\_, con la qualifica di \_\_\_\_\_,  
inquadrate nell'Area \_\_\_\_\_, posizione \_\_\_\_\_  
espone quanto segue:

- l'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con l'applicazione di un'aliquota del **6,91%** sull'intera retribuzione;

- sino al 31 dicembre 2010 operava l'istituto della indennità di buonuscita, in relazione al quale l'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del **9,60%** sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al **2,5%** sull'80% della retribuzione;

- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità a decorrere dal 1.1.2011, assimilata ora in tutto all'istituto previsto dall'art. 2120 Cod.Civ., viene meno la pretesa da parte dell'amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,5%, dal momento che il precitato art. 2120 Cod. Civ. stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;

- ciò nonostante, il prelievo del 2,5% ha continuato dal 1.1.2011 e continua ad essere illegittimamente praticato sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali relativi al periodo indicato, già in possesso di codesta Amministrazione.

Premesso quanto sopra si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, e la restituzione degli importi che sono stati trattenuti dal 1.1.2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.

In difetto di spontaneo adempimento, il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti.

La presente a valere quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione anche ai sensi dell'art. 2943 Cod. Civ.

Distintamente.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA